



Commento al ddl n. 832

Modifiche al codice civile, al codice di procedura civile e al codice penale in materia di affidamento condiviso

Commissione Giustizia del Senato della Repubblica – XIX Legislatura

a cura delle avvocate Teresa Manente, Ilaria Boiano e Arianna Moccia
Associazione Differenza Donna

DDL 832: l'illusione della parità e la realtà della sopraffazione

Il disegno di legge n. 832 propone la presunzione legale del “tempo paritetico” tra i genitori nei casi di separazione, divorzio e regolamentazione dell'affidamento dei figli e delle figlie, travolgendo anni di giurisprudenza che ha cercato di tradurre nel diritto la complessità delle relazioni familiari in un paese che non investe in politiche sociali.

Con un linguaggio apparentemente neutro si impone una visione astratta e rigida delle relazioni familiari, che riduce l'affettività, la cura e la responsabilità a quote temporali simmetriche da decidere in mediazione oppure attraverso un coordinatore genitoriale, così erodendo il ruolo di garanzia della giurisdizione.

Le norme proposte impongono una ripartizione matematica: 50% del tempo a un genitore, 50% all'altro. Ma questa visione ignora la realtà della cura, delle relazioni, dei bisogni e della protezione dei figli e delle figlie, in una logica adultocentrica a scapito della continuità affettiva e di vita dei bambini.

La filiazione – recita la norma – impone pariteticamente ai genitori l'obbligo di provvedere alla cura, all'educazione, all'istruzione e all'assistenza morale dei figli. A cascata, scompare l'obbligo di mantenimento in base alle proprie possibilità economiche: si disciplina per legge il mantenimento diretto, con un rimborso delle spese straordinarie al 50% senza alcuna valutazione sull'eventuale divario economico tra padre e madre. Divario sul quale i dati periodicamente raccolti dall'Istat e dall'Inps non lasciano adito a dubbi: i genitori più fragili dal punto di vista economico sono le madri. Le nuove povere d'Italia. Quelle a più alto rischio di marginalizzazione.

L'eliminazione di ogni riferimento all'assegnazione della casa familiare e al diritto del minore alla continuità dell'habitat domestico completa il quadro: bambine e bambini diventano oggetti da redistribuire, avendo parametro solo quello di contesti sociali abbienti, piuttosto che soggetti nei confronti dei quali i genitori sono tenuti a favore la realizzazione della loro personalità.

Il ddl passa inoltre dal mantenimento diretto dei figli, alla previsione di un obbligo di pagamento delle spese per la gravidanza e il parto e al mantenimento da parte del genitore più forte economicamente a favore del più “fragile” fino ai tre anni del figlio: presentate come tutele, queste misure mirano nei fatti a riportare le donne in condizioni di dipendenza dal padre del nascituro, anche in assenza di una relazione o, addirittura, in presenza di violenza.

Ancora più grave è il riconoscimento giuridico del “padre” e del “nascituro” come soggetti di diritto autonomi. Il corpo femminile si trasforma così in territorio di contesa normativa, sottratto all'autodeterminazione delle donne.

Non corrisponde al vero, come si sostiene tra i promotori, che il DDL 832 rappresenti una risposta alle condanne subite dall'Italia in sede CEDU in materia di genitorialità.



Le decisioni della Corte riguardano infatti casi di prolungata interruzione della relazione tra genitore e figli, connessa al rifiuto del minore, e censurano risposte giudiziarie stereotipate che non approfondiscono le cause del rifiuto, l'eccessiva durata dei procedimenti e l'assenza di misure individualizzate. La Corte, peraltro, nella giurisprudenza sull'articolo 8 CEDU ha più volte ribadito che:

- lo Stato ha l'obbligo positivo di adottare misure adeguate e tempestive per consentire e, se necessario, ristabilire i rapporti familiari interrotti;
- le autorità devono agire nell'interesse superiore del minore, evitando automatismi e verificando in modo concreto le ragioni dell'eventuale rifiuto del minore;
- devono essere evitati interventi stereotipati, che non tengano conto della situazione specifica del minore e del contesto familiare;
- **le misure adottate devono essere proporzionate, idonee allo scopo e predisposte caso per caso, anche in considerazione dell'età del minore e della sua volontà.**

La Corte ha più volte condannato l'Italia per l'inadeguatezza o tardività delle risposte istituzionali, spesso fondate su un mancato ascolto del minore.

Rileva evidenziare poi che la Corte tiene ben distinte le difficoltà "nelle relazioni genitoriali" dalla situazione di violenza di genere nelle relazioni di intimità, nella quale prevalgono misure di protezione adeguate a favore dei minori (IM e altri c. Italia, 2023).

Nel complesso, il DDL 832 non promuove né equità né benessere per i bambini e le bambine, e ignora, ancora una volta, la necessità e urgenza di un impegno pubblico per politiche sociali che siano di supporto alle relazioni familiari, così come da sempre invoca il femminismo.

Il DDL 832 introduce anche reati ad hoc volti a punire il fatto di non riuscire a vivere una genitorialità "perfettamente divisa in due", restaurando così il vecchio istituto della potestà, ignorando che i bambini e le bambine sono soggetti di diritto.

In definitiva, si tratta di un'operazione che ignora la realtà delle relazioni e della vita delle donne rafforza disparità e alimenta forme di sopraffazione e controllo che alimentano terreno per quello che in altri ordinamenti già si riconosce come violenza vicaria, ossia perpetrata sulle donne attraverso la genitorialità e i suoi istituti.

Il presente documento fornisce una lettura articolata del disegno di legge n. 832, con l'obiettivo di esaminare in modo dettagliato le implicazioni tecniche e sostanziali delle norme proposte, articolo per articolo, offrendo un commento critico incentrato sulla loro concreta applicazione e sugli effetti sociali e giuridici, con particolare attenzione all'impatto sulle donne e sui figli e figlie.

Articolo 1 – Modifica all'articolo 45 del codice civile (domicilio del minore)

Testo integrale:

"All'articolo 45, secondo comma, del codice civile, dopo le parole: 'il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive' sono aggiunte, le seguenti: ', ovvero di entrambi se si trova in affidamento condiviso'."

Commento:

La norma introduce un'inedita nozione di "domicilio presso entrambi i genitori" in caso di affidamento condiviso. Tuttavia, la residenza anagrafica, per legge, resta unica. Si crea così un



dualismo giuridico tra residenza e domicilio, con potenziali ricadute in ambito scolastico, sanitario, fiscale e anagrafico.

L'introduzione del doppio domicilio risponde a una logica paritaria astratta tra i genitori, senza alcuna valutazione sull'interesse effettivo del minore. Si tratta di una misura di natura simbolica volta a imporre una visione proprietaria della genitorialità che mira a spartirsi la vita dei figli e delle figlie, che può generare confusione, soprattutto nei contesti in cui la stabilità territoriale è cruciale per l'accesso a servizi essenziali.

Viene disattesa la necessità di una chiara collocazione che garantisca continuità educativa e sanitaria con impatto anche sulle competenze territoriali dei servizi socio-assistenziali.

Articolo 2 – Modifica all'articolo 147 del codice civile (doveri verso i figli)

Testo integrale:

"All'articolo 147 del codice civile, le parole: 'Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli' sono sostituite dalle seguenti: 'La filiazione impone pariteticamente ai genitori l'obbligo di provvedere alla cura, all'educazione, all'istruzione e all'assistenza morale dei figli'."

Commento:

La modifica recepisce un principio già affermato dalla legge 219/2012 e dalla giurisprudenza costituzionale: la responsabilità genitoriale deriva dalla filiazione, indipendentemente dallo status coniugale.

L'aggiunta dell'avverbio "pariteticamente" intende introdurre una specifica concezione della responsabilità genitoriale che richiama una dimensione geometrica e astratta delle relazioni, invocando la simmetria tra i genitori a prescindere dall'apprezzamento in concreto della relazione genitoriale fino al momento della crisi familiare.

L'enfasi sulla pariteticità rischia di oscurare non solo le disparità reali nei carichi di cura e nella disponibilità di tempo, risorse e strumenti per esercitare concretamente la responsabilità genitoriale, ma inibisce un approfondimento della situazione di fatto che il giudice si trova a valutare al fine di neutralizzare delle differenze materiali e per imporre assetti fittizi delle relazioni dopo la separazione.

Articolo 3 – Modifiche all'articolo 316 del codice civile (responsabilità genitoriale)

Testo integrale:

"All'articolo 316, primo comma, del codice civile è premesso il seguente periodo: 'La responsabilità genitoriale è l'insieme dei diritti e dei doveri dei genitori che hanno per finalità l'interesse dei figli' e, al secondo periodo, le parole: 'stabiliscono la residenza abituale del minore' sono soppresse."

Commento:

Viene inserita una definizione generale della responsabilità genitoriale eliminando ogni riferimento alla "residenza abituale" del minore, elemento chiave nelle decisioni giurisprudenziali relative all'affidamento e alla collocazione, oggetto di normazione a livello di diritto europeo, di diritto internazionale e diritto privato internazionale, per i quali il concreto di residenza anagrafica ha



valore residuale, prediligendo un apprezzamento in concreto della situazione specifica di vita dei bambini e delle bambine.

L'eliminazione della "residenza abituale" priva il sistema giuridico di un criterio oggettivo di riferimento, utile a garantire continuità e stabilità al minore.

Tale soppressione favorisce una concezione mobile e flessibile della residenza che, in sede giudiziaria, può essere piegata a favore di un genitore che agisca in modo strumentale per ottenere o modificare le condizioni di affidamento, rendendo più difficile la tutela di un ambiente stabile e sicuro per i figli.

Infine, di non minore rilevanza, **il concetto di "residenza abituale"** è l'elemento individuato, ai sensi dell'attuale art. 473 bis n. 11 cpc primo comma, quale **criterio prevalente** per la determinazione del Tribunale territorialmente competente ad assumere la decisione.

Ora, con il presente disegno di legge **viene soppresso ed eliminato ogni riferimento rispetto al concetto di "residenza abituale"** e prevista, invero, **la fissazione del domicilio del minore presso entrambi i genitori, operando quindi un conflitto con l'art. 473 bis n. 11 cpc sopra richiamato.**

Ci si chiede: seguendo il criterio operato nel disegno di legge, nel caso in cui un genitore risieda in un comune che ricade sotto la competenza giurisdizionale di un Ufficio Giudiziario diverso rispetto a quello dell'altro genitore- seppur limitrofo- come si individua la competente Autorità Giudiziaria se il minore frequenta in modo paritetico e simmetrico entrambi i genitori ed ha fissato il domicilio presso entrambi? Si ricorre al concetto di "residenza abituale" che, tuttavia, viene soppresso?

E' chiaro che ciò comporterebbe, *a priori*, una totale confusione ed una difficile determinazione del Foro competente.

Articolo 4 – Introduzione degli articoli 316-ter e 316-quater nel codice civile (obblighi del genitore non coniugato)

Testo integrale:

"Dopo l'articolo 316-bis del codice civile sono inseriti i seguenti:

'Art. 316-ter. – (Mantenimento al momento del) – Se i genitori non sono coniugati e non convivono, il padre è tenuto a condividere con la madre ogni spesa relativa al parto, non coperta dal Servizio sanitario nazionale, in misura proporzionale alle risorse economiche di ciascuno e a provvedere al mantenimento di lei per un periodo di tre mesi nel caso in cui non sia provvista di sufficienti risorse economiche. Tali contributi spettano alla madre anche nel caso di un parto in cui il nascituro muore.

Art. 316-quater. – (Mantenimento del genitore debole) – Se i genitori non sono coniugati e non formano più una coppia, nel caso in cui uno dei due manchi di mezzi per la propria sussistenza l'altro è tenuto a contribuirvi, tenuto conto delle sue personali risorse, per un tempo massimo di due anni, ovvero fino al compimento del terzo anno di età del figlio minore se tale durata è superiore ad anni due, fatta salva la cessazione dell'obbligo non appena il genitore beneficiario raggiunga l'autosufficienza economica'."

Commento:

DIFFERENZA DONNA APS ONG

WOMEN AND GIRLS AGAINST VIOLENCE

Con la scusa di garantire un contributo economico alla madre **non sposata e non convivente**, il nuovo art. 316-ter inserisce nel codice civile una formula **subdola e apparentemente neutra**, che però ha **implicazioni devastanti dal punto di vista giuridico e politico**.

Si afferma infatti che:

“Il padre è tenuto a condividere con la madre ogni spesa relativa al parto [...] e a provvedere al mantenimento di lei per un periodo di tre mesi [...]”

Ma attenzione: **questo “padre” è già riconosciuto come tale prima del parto**. E quindi?

E quindi può rivendicare *diritti* sul nascituro.

E quindi può sostenere di avere un *interesse giuridicamente rilevante* alla gravidanza stessa.

E quindi può — *in potenza* — **opporsi, interferire, ostacolare, o agire nei confronti della donna che decide di interrompere la gravidanza**.

In un contesto in cui già si moltiplicano le retoriche sulla “genitorialità condivisa”, sulla “vita nascente” e sulla “responsabilità paterna”, questa norma **istituzionalizza una soggettività giuridica maschile prima della nascita**. E così facendo:

- **crea il presupposto per future ingerenze sul corpo delle donne**, perché se il “padre” ha obblighi, allora può vantare diritti;
- **scardina il principio cardine della 194/1978**, che tutela l’autodeterminazione della donna in quanto unica titolare del diritto a decidere sulla prosecuzione della gravidanza;
- **apre la strada a ricorsi, istanze, opposizioni e pretese da parte di uomini che vogliono “essere padri contro la volontà della madre”**.
- **Infine, dall’interpretazione dell’art 316 bis viene considerata “meritevole” di mantenimento la sola donna/madre in qualità di genitrice – quindi non tutte le “donne conviventi” e ciò in aperta violazione dell’art. 3 della costituzione-**, ciò di fatto prevedendo una soppressione dell’eguaglianza delle donne basata su una condizione personale legata al parto ed alla genitorialità, prevedendo una tutela economica della donna in funzione della sola maternità

In tale ottica vengono così discriminate le donne che o per scelta o per condizioni fisiche non sono “genitrici”. Non è una tutela, bensì una discriminazione;

- confusione di due istituti distinti e separati, il mantenimento per il minore ed il mantenimento del "partner" che viene vincolato alla sua condizione di genitore e, oltretutto, è subordinato ad un periodo di massimo 3 anni.

In nome della “condivisione”, si **introduce un controllo maschile sulla maternità**, un diritto di accesso simbolico e materiale **al corpo femminile e al processo gestazionale stesso**.

Questa norma non solo mette in discussione la libertà riproduttiva, ma lo fa usando lo strumento più antico di controllo patriarcale: i soldi.

“Ti do i soldi per il parto, quindi ho voce in capitolo.”

Una forma aggiornata di controllo economico sulla scelta procreativa. Non più solo violenza fisica o simbolica, ma accesso al corpo e alla maternità attraverso il diritto civile.

E con il linguaggio mellifluido del “sostegno”, della “condivisione”, si legittima il principio che la gravidanza non appartiene più alla donna, ma diventa oggetto di regolazione bilaterale. Come se fosse una proprietà in comune.



A tutto quanto sopra esposto, si aggiunge che l'articolo, così come formulato, appare generico e confuso in riferimento al tema del contributo al mantenimento per la donna/madre: da quando decorre il termine di tre mesi previsto nell'articolo 316 ter per la corresponsione del mantenimento? Chi stabilisce il *quantum* del mantenimento, il padre in modo arbitrario o il Tribunale? Quale Tribunale si deve adire e seguire quale rito? E se la donna si avvale dell'interruzione volontaria della gravidanza le spetta il contributo al mantenimento? Quali sono gli strumenti di cui la donna/madre può avvalersi in caso di inadempimento da parte del padre? Anche nel merito e nel concreto la norma appare confusa e generica, insomma è una trappola contro l'autodeterminazione femminile.

Articolo 5 – Abrogazione dell'articolo 317-bis del codice civile (rapporti con gli ascendenti)

Testo integrale:

"L'articolo 317-bis del codice civile è abrogato."

Articolo 6 – Modifica dell'articolo 337-ter del codice civile (provvedimenti riguardo ai figli)

Testo integrale:

"L'articolo 337-ter del codice civile è sostituito dal seguente:

'Art. 337-ter – (Provvedimenti riguardo ai figli) – Il figlio minore ha diritto, nel proprio esclusivo interesse morale e materiale, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, con paritetica assunzione di responsabilità e di impegni e con pari opportunità di frequentazione, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, ai quali è data facoltà di chiedere al giudice del luogo di residenza del minore di disciplinare il diritto dei minori al rapporto con essi.

Per realizzare le finalità di cui al primo comma, il giudice che disciplina l'affidamento della prole dispone che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori, salvo quanto stabilito all'articolo 337-*quater*. Determina le specifiche modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, stabilisce dove i figli avranno la residenza anagrafica e ne fissa il domicilio presso entrambi i genitori. Fissa altresì, ai sensi del quarto comma del presente articolo, la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli, tenendo conto della capacità di ciascuno di essi di rispettare la figura e il ruolo dell'altro. Prende atto, se non contrari all'interesse e ai diritti dei figli di cui al primo comma, degli accordi intervenuti tra i genitori. In ogni caso il giudice può per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona, preferibilmente dell'ambito familiare o, nell'impossibilità, in una comunità di tipo familiare. Il giudice dà, inoltre, disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi in cui la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori, circa il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale. Nel caso in cui ravvisi conflitto di interesse tra la prole e uno o entrambi i genitori, il giudice dispone che essa sia assistita da un proprio difensore, scelto tra quelli di ufficio. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori, salvo quanto disposto dall'articolo 337-*quater*. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla



salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di essi; il cambiamento di residenza dei figli costituisce decisione di maggior interesse e richiede l'accordo dei genitori. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alla gestione della vita quotidiana, salva diversa decisione del giudice, i genitori esercitano la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuta detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

Salvo accordi diversi delle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle proprie risorse economiche. Le modalità e i capitoli di spesa sono proposti dai genitori al giudice che ne valuta la congruità; in caso di disaccordo decide il giudice.

Quale contributo diretto il giudice valuta anche la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, previa eventuale compensazione.

Se necessario a rispettare il suddetto principio di proporzionalità il giudice può stabilire la corresponsione di un assegno perequativo periodico.

Qualora uno dei genitori venga meno al dovere di provvedere alle necessità del figlio nella forma diretta, il giudice stabilisce, a domanda, che provveda mediante assegno da versare all'altro genitore.

In caso di affidamento condiviso, la posizione fiscale dei genitori è la stessa e ad entrambi spetta in ugual misura la corresponsione degli assegni familiari.

Se un genitore è tenuto al mantenimento di due o più figli, il suo contributo al loro mantenimento deve essere stabilito in modo da non mettere nessuno dei minori in condizioni più sfavorevoli rispetto agli altri, in particolare se appartengono a famiglie diverse.

L'eventuale assegno perequativo è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice

Commento:

Questa riformulazione costituisce il cuore ideologico del DDL.

Il minore viene posto formalmente al centro, ma la tutela effettiva dei suoi diritti viene subordinata all'attuazione di una bigenitorialità paritaria in termini matematici, svincolata da una valutazione concreta del suo interesse. Il giudice è tenuto a stabilire il doppio domicilio, la presenza paritaria presso entrambi i genitori, e il mantenimento in forma diretta, con assegni perequativi come *extrema ratio*. Si delinea una presunzione normativa di simmetria che contrasta con le raccomandazioni internazionali (ONU, CEDAW, CRC) che chiedono valutazioni individualizzate.

L'articolo inoltre, laddove prevede che *«in ogni caso il giudice può per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona, preferibilmente dell'ambito familiare o, nell'impossibilità, in una comunità di tipo familiare»*,

costituisce terreno per un potenziale uso punitivo del diritto nei confronti delle madri che denunciano violenza o manifestano difficoltà nella gestione dei figli. Nel contesto giudiziario italiano, dove persistono **letture stereotipate del ruolo materno**, il ricorso al collocamento presso terzi — **pur previsto solo per "gravi motivi"** — può diventare uno strumento di **rimozione della madre** quando quest'ultima è percepita come "ostacolante", anche se sta esercitando una legittima protezione nei confronti del/la minore.



L'evocazione dell'"ambito familiare" come soluzione preferibile, inoltre, **presuppone una rete di supporto che molte donne, specialmente le madri sole o migranti, non hanno**, accentuando la marginalizzazione e il controllo istituzionale sulle loro scelte genitoriali.

Infine, **l'idea della comunità "di tipo familiare" rischia di normalizzare l'istituzionalizzazione dei/delle minori**, mascherandola dietro una retorica affettiva, senza affrontare le responsabilità strutturali che portano a queste situazioni: la violenza maschile, la mancanza di sostegno alle madri e l'assenza di investimenti pubblici nei percorsi di autonomia familiare.

La visione paritaria imposta ignora le dinamiche di violenza, le disuguaglianze strutturali e la realtà dei carichi di cura, mettendo a rischio i minori in contesti di violenza domestica.

La norma non tiene conto delle discrasie economiche che sussistono, spesso, tra moglie e marito (dove quest'ultimo spesso ha un potere economico maggiore), in termini assolutamente generici viene previsto **"Se necessario a rispettare il suddetto principio di proporzionalità il giudice può stabilire la corresponsione di un assegno perequativo periodico"**.

Non si può tenere conto nella quantificazione di un assegno di mantenimento per il minore solo "il cd. principio di proporzionalità e la valenza economica dei compiti domestici", ma soprattutto anche la situazione economica e reddituale delle parti.

La norma riscrive in modo estensivo l'articolo 337-ter, attribuendo un significato rigido e formalistico alla cosiddetta "bigenitorialità". L'adozione dell'espressione "pari opportunità di frequentazione" tra genitori svincola le scelte di affidamento dalle concrete condizioni del minore e dall'effettivo coinvolgimento di ciascun genitore nella cura.

Si rischia di imporre una simmetria forzata, che può penalizzare i percorsi di uscita da relazioni disfunzionali o violente, ignorando le asimmetrie di potere, tempo e risorse che spesso caratterizzano i rapporti genitoriali dopo la separazione. L'idea che la presenza materiale debba essere suddivisa in modo matematicamente uguale tra i due genitori, anche a scapito della stabilità affettiva e della continuità di cura, svuota il principio dell'interesse superiore del minore di contenuto concreto.

L'enfasi sulla parità astratta nella contribuzione economica (con "capitoli di spesa" e "compiti domestici" monetizzati) riconduce il lavoro di cura alla logica economica, rischiando di sottovalutare l'impegno non monetizzabile delle madri nella vita quotidiana dei figli e, di fatto, aggravando le famiglie ed i Tribunali di effettuare calcoli su "capitoli di spesa" non solo di difficile quantificazione monetaria ed oltretutto non prevedibili perché legati alla crescita del minore, si pensi ad esempio al vestiario ed all'acquisto di generi alimentari, ma oltretutto afferenti a necessità ed esigenze per la prole che variano da famiglia a famiglia.

Si introduce inoltre la possibilità che il giudice stabilisca "compensazioni" e "ripristini" in caso **di inadempienze genitoriali** (che, a differenza della mancata corresponsione di un assegno di mantenimento mensile divengono difficili da provare in giudizio, come può essere provato ed accertato in un giudizio la circostanza che il padre non ha provveduto al mantenimento diretto del figlio in riferimento al "capitolo di spesa" relativa, ad esempio, all'ambito alimentare o vestiario?), incentivando una logica di contenzioso permanente e tecnicizzazione del conflitto, piuttosto che favorire una tutela effettiva dei bisogni dei minori.

Il riconoscimento della pari fiscalità tra genitori affidatari può essere ragionevole in teoria, ma nella pratica rischia di negare i costi reali sostenuti da chi convive stabilmente con il minore, rendendo, ribadiamo, arduo se non impossibile l'onere della prova in caso di inadempienza di un genitore. Inoltre, ribadiamo che l'idea di equiparare la condizione di tutti i figli di un genitore in famiglie diverse può portare a una riduzione dell'attenzione al contesto specifico in cui ciascun figlio vive, oscurando differenze significative.

A ciò si aggiunga che, nel merito, la formulazione del testo del citato articolo:

a) riporta dei concetti, quali ad esempio il diritto del minore di conservare significativi rapporti con gli ascendenti o il diritto/obbligo dei genitori di "paritetica assunzione di responsabilità" rispetto ai figli, la possibilità del minore, in caso di conflitto tra i genitori, di essere assistito da un proprio difensore, che sono già codificati ed ampiamente richiamati da costante giurisprudenza sia di legittimità che di merito e, di fatti, hanno sino ad oggi trovato sempre corretta e concreta applicazione;

b) infine, dall'interpretazione del primo comma dell'art. 337 ter di cui al disegno di legge la frequentazione del minore con i genitori viene considerata "paritaria" (e quindi suddivisa in modo matematico) e ciò nei riguardi di "tutti i minori" senza alcuna valutazione e considerazione della loro età anagrafica, prevedendo una ripartizione **perfettamente simmetrica nei tempi e che, se applicata in tenerissima età, può determinare alterazione del regolare processo di sviluppo emotivo del minore** ed una sua totale "disorganizzazione", si pensi ad un minore ancora non "svezzato" ed allattato al seno dalla madre.

Articolo 7 – Modifiche al regolamento in materia di determinazione dell'ISEE

Testo integrale:

"Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri [...] si provvede ad adeguare il regolamento [...] tenendo conto delle modalità di applicazione dell'affidamento condiviso e della legge 10 dicembre 2012, n. 219."

Commento:

Si propone una modifica della disciplina ISEE per tener conto dell'affidamento condiviso, ma senza fornire indicazioni tecniche chiare. In assenza di una ridefinizione coerente dei criteri di calcolo, la norma rischia di generare effetti distorsivi sul piano della spesa sociale, penalizzando le famiglie monogenitoriali (prevalentemente madri) e creando contenziosi sulle prestazioni assistenziali per i figli. L'assenza di un criterio prioritario legato alla residenza abituale o alla cura prevalente può compromettere l'accesso equo a servizi essenziali.

Articolo 8 – Modifica all'articolo 6 della legge sul divorzio (assegnazione della casa familiare)

Testo integrale:

"All'articolo 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, i commi 6 e 7 sono abrogati."

Commento:

L'art. 8 prevede l'abrogazione dei commi 6 e 7 dell'articolo 6 della legge 898/1970 e, quindi viene **meno il principio di assegnazione della casa coniugale al genitore collocatario e convivete con il figlio**, sopprimendo un provvedimento che ha la funzione di tutela dei minori di restare a vivere nella casa in un cui sono nati e cresciuti e di mantenere un loro habitat.

Quale coniuge deve restare a vivere nella casa coniugale o familiare nell'ottica di tale disegno di legge in caso di comproprietà? Si verificherebbe un aumento delle controversie rispetto al godimento di tale abitazione.

La norma abroga disposizioni fondamentali in materia di assegnazione della casa familiare, senza garantire un quadro alternativo di protezione. In assenza di criteri espliciti per tutelare il minore e il genitore che se ne occupa prevalentemente, la riforma rischia di compromettere la continuità abitativa del minore, aumentando la sua esposizione a instabilità e impoverimento. La neutralità apparente nasconde un potenziale indebolimento delle tutele consolidate a favore dei caregiver primari, in larga parte donne.

Articolo 9 – Modifica all'articolo 337-sexies c.c. (prescrizioni in tema di residenza)

Testo integrale:

"Nel caso in cui uno dei genitori cambi la residenza o il domicilio, se il mutamento interferisce con le modalità dell'affidamento, uno qualsiasi dei due può chiedere la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici."

Commento:

La norma permette la rinegoziazione degli accordi in caso di cambio di residenza di uno dei genitori. La previsione espone in modo sproporzionato il genitore economicamente e logisticamente più debole (solitamente la madre) a richieste di revisione e a contenziosi anche quando i cambiamenti siano necessari (es. lavoro, protezione da violenza, ricongiungimenti familiari). È assente ogni riferimento alla violenza domestica o alla protezione, elemento particolarmente grave.

Articolo 10 – Modifica all'articolo 337-septies c.c. (figli maggiorenni)

Testo integrale:

« Dell'eventuale assegno perequativo stabilito per il mantenimento del figlio è titolare quest'ultimo dal momento della maggiore età nel caso in cui non sia economicamente autosufficiente, fermi gli obblighi di cui all'articolo 315-*bis*. Se il genitore obbligato si rende inadempiente, in caso di inerzia del figlio è legittimato ad agire l'altro genitore.

Nel caso in cui il figlio fosse precedentemente mantenuto in forma diretta, il giudice può stabilire il versamento di una quota mensile in suo favore a carico di ciascuno dei genitori.

Ciascuno dei genitori adempie all'obbligo versando la propria quota direttamente nelle mani del beneficiario.

Nel caso in cui il figlio sia maggiorenne al momento della separazione personale dei genitori, ma non ancora autosufficiente economicamente, può essere chiesta l'applicazione degli articoli 337-*ter* e del presente articolo per la parte compatibile da uno qualsiasi dei genitori o dal figlio ».

Commento:

Questo dispositivo normativo, in apparenza neutro, è in realtà profondamente intriso di una logica patriarcale e familistica che continua a scaricare sulle madri — e in generale sulle donne — l'intero peso della cura e della responsabilità economica verso i figli non ancora economicamente autosufficienti. È l'ennesimo esempio di un diritto che pretende di essere equo, ma che ignora



sistematicamente i rapporti di potere diseguali all'interno della famiglia e il funzionamento reale delle dinamiche post-separative.

Primo paradosso: si riconosce formalmente che il figlio maggiorenne non autosufficiente è titolare dell'assegno perequativo, ma solo in teoria, perché se il padre non paga (come troppo spesso accade), si dà per scontato che debba essere la madre a intervenire per ottenere l'adempimento. Il figlio è soggetto di diritto, ma solo se si attiva. Altrimenti, la responsabilità ricade ancora una volta sulla madre, già sovraccarica di oneri materiali, emotivi e giuridici.

In sintesi: come può la madre agire *de iure proprio* per ottenere l'obbligazione da parte del genitore inadempiente se titolare del diritto a ricevere il mantenimento è il figlio maggiorenne? Ciò comporterebbe un difetto di legittimazione attiva da parte della madre.

Secondo paradosso: quando si parla di forma diretta di mantenimento, la norma lascia intendere che basti "vivere con il figlio" o "vederlo" per adempiere all'obbligo di cura e sostentamento. Come se la presenza del padre, magari episodica o strumentale, fosse sufficiente. Non si nomina mai il lavoro invisibile, quotidiano, interamente sulle spalle delle madri: chi paga l'affitto, le bollette, i libri universitari, le visite mediche, i trasporti? Chi tiene insieme la vita dei figli mentre l'altro genitore può scegliere se e quando "esserci"?

Il diritto continua a naturalizzare la cura come compito femminile, ignorando che l'asimmetria economica tra i genitori è strutturale e non accidentale. La frase "ciascuno dei genitori adempie versando la propria quota direttamente nelle mani del beneficiario" è una beffa: presuppone un'eguaglianza che non esiste. Non tiene conto né del fatto che le donne guadagnano meno, né del fatto che spesso i padri non pagano, e nessuno li obbliga davvero a farlo.

Infine, la chiusura è il colpo di grazia: "Nel caso in cui il figlio sia maggiorenne al momento della separazione personale dei genitori, ma non ancora autosufficiente economicamente, può essere chiesta l'applicazione degli articoli 337-ter e del presente articolo...". Può essere chiesta. Ancora una volta: non c'è automatismo, ma una richiesta, un'istanza, una nuova battaglia giuridica da intraprendere. Per chi? Per le madri, ovviamente. Sempre loro.

Infine,

Il diritto continua a essere pensato e scritto da chi non si prende cura. L'illusione della parità formale copre la realtà di un'ingiustizia strutturale, in cui le donne sono condannate a mantenere i figli da sole, a lottare in tribunale, a inseguire un padre che sparisce o finge di esserci, mentre il sistema chiude gli occhi e parla di "quote da versare direttamente".

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 473-bis.4 del codice di procedura civile, in materia di ascolto del minore) 1.

All'articolo 473-bis.4 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui il minore comunichi in qualsiasi forma il suo rifiuto ad essere ascoltato il giudice valuta la fondatezza di tale rifiuto. Anche nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede direttamente all'ascolto del minore nel caso in cui questi ne faccia domanda»;

b) il terzo comma è abrogato.



Art. 12.

(Modifica all'articolo 473-bis.7 del codice di procedura civile, in materia di nomina del tutore e del curatore del minore)

1. All'articolo 473-bis.7, secondo comma, lettere *a)* e *d)*, del codice di procedura civile, le parole: « residenza abituale » sono sostituite dalle seguenti: « residenza anagrafica ».

Art 13.

(Modifica dell'articolo 473-bis.10 del codice di procedura civile, in materia di mediazione familiare)

1. L'articolo 473-bis.10 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 473-bis.10. - (*Pre-mediazione e mediazione familiare*) - In tutti i casi di disaccordo nella fase di elaborazione di un affidamento condiviso le parti hanno l'obbligo, prima di adire il giudice e salvi i casi di urgenza o di grave e imminente pregiudizio per i minori, di rivolgersi a un organismo di mediazione familiare, pubblico o privato, o a un mediatore familiare libero professionista per acquisire informazioni sull'opportunità di un eventuale percorso di mediazione familiare. Il primo incontro è in ogni caso gratuito e può svolgersi anche individualmente a richiesta anche di una sola delle parti. Se una delle parti non ottempera, il procedimento si avvia ugualmente per l'iniziativa dell'altra.

L'intervento di mediazione familiare può essere interrotto in qualsiasi momento da una o da entrambe le parti. Nel caso in cui la mediazione familiare si concluda positivamente, le parti presentano al giudice il testo dell'accordo raggiunto con l'assistenza di un difensore. In caso di insuccesso, il presidente adotta i provvedimenti di cui all'articolo 473-bis.22, primo comma, previa acquisizione di un attestato dell'organismo di mediazione familiare o del mediatore familiare comprovante l'effettuazione del passaggio informativo. In caso di contrasti insorti successivamente in ogni stato e grado del giudizio di separazione o anche dopo la sua conclusione, il giudice segnala alle parti l'opportunità di rivolgersi a un organismo di mediazione familiare, pubblico o privato, o a un mediatore familiare libero professionista. Qualora le parti acconsentano, il giudice rinvia la causa ad altra data in attesa dell'espletamento dell'attività di mediazione.

Il procedimento di mediazione familiare è informale e riservato. Nessun atto o documento prodotto da una parte durante le diverse fasi della mediazione può essere acquisito nell'eventuale giudizio. Il mediatore familiare e le parti, nonché gli eventuali soggetti che li hanno assistiti durante il procedimento, non possono essere chiamati a testimoniare in giudizio su circostanze relative al procedimento di mediazione svolto ».

Commento:

Sotto la maschera della neutralità e della composizione pacifica dei conflitti, questa norma introduce un vero e proprio obbligo strisciante di passare per la mediazione familiare anche nei casi in cui il conflitto tra i genitori è segnato da disuguaglianza strutturale, violenza domestica o squilibri di potere.

DIFFERENZA DONNA APS ONG

WOMEN AND GIRLS AGAINST VIOLENCE

Si legge che, salvi i casi di urgenza o di grave e imminente pregiudizio per i minori, le parti devono comunque rivolgersi a un mediatore prima di accedere al giudice, difatti quindi disponendo che le parti hanno "l'obbligo" di rivolgersi ad un organismo di mediazione familiare in caso di "disaccordo" e prima di adire il Giudice, prevedendo quindi la mediazione come condizione di "procedibilità" della domanda giudiziale ad eccezione di alcuni casi di necessità ed urgenza. Ciò viene previsto come se il dissenso sull'affidamento potesse essere sempre trattato con tecniche di comunicazione paritaria, come se ogni genitore avesse lo stesso potere, la stessa libertà, la stessa voce.

Ma chi scrive queste norme sa benissimo che nella maggior parte dei casi di separazione conflittuale, non c'è alcuna parità tra le parti. C'è una madre che ha portato avanti da sola il carico di cura, e c'è un padre che magari torna sulla scena solo per rivendicare "il suo diritto", spesso con l'appoggio di un sistema giudiziario che lo legittima. Costringere le donne a "informarsi sulla mediazione" come primo passo obbligato, significa legare ancora una volta la loro possibilità di azione al riconoscimento istituzionale della 'buona madre dialogante', e non della donna che protegge sé stessa e i suoi figli.

La norma è ipocrita quando afferma che il primo incontro è gratuito e può essere chiesto anche da una sola parte: **questo non è un diritto, è un obbligo mascherato da scelta** come sopra osservato. E se la mediazione fallisce? Si produce un "attestato" di insuccesso. Ma intanto si è perso tempo prezioso, si è sottoposta la donna (spesso già vittima) a una dinamica di confronto potenzialmente dannosa, e si è ritardato l'accesso a una vera tutela giurisdizionale.

L'unico vero "diritto" riconosciuto è quello del mediatore a non essere coinvolto nel processo: tutto è *riservato*, tutto è *non acquisibile*. Ma in questo modo si impedisce di ricostruire l'effettivo contesto relazionale, rendendo invisibili le pressioni, i ricatti, le asimmetrie, le dinamiche di manipolazione. E soprattutto si cancella la possibilità che il giudice abbia piena contezza del perché la mediazione sia fallita: non perché le parti non abbiano "collaborato", ma perché non c'è collaborazione possibile nella disparità.

La cultura della composizione ad ogni costo.

La disposizione finale è la più insidiosa: in ogni stato e grado del giudizio, anche dopo la separazione, il giudice può sempre segnalare la mediazione come opportunità. Questo è il cuore del problema: l'ideologia della mediazione come valore assoluto, come strumento miracoloso che può curare ogni ferita, che può normalizzare ogni rottura, che può fingere che la violenza non sia mai esistita.

Ma la violenza non si media. La sopraffazione non si negozia. L'asimmetria non si compone. Questo diritto che finge di mettere "al centro i minori" sta in realtà mettendo al centro la pace fittizia tra i genitori, scaricando ancora una volta sulle donne la responsabilità di mantenere armonia, persino dove l'armonia è impossibile e ingiusta.

Art. 14.

(Modifica all'articolo 473-bis.12 del codice di procedura civile, in materia di forma della domanda con ricorso e piano genitoriale)

1. All'articolo 473-bis.12 del codice di procedura civile, il quarto comma è abrogato.



Art. 15.

(Modifica dell'articolo 473-bis.26 del codice di procedura civile, in materia di Piano genitoriale e coordinazione genitoriale)

1. L'articolo 473-bis.26 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 473-bis.26. - *(Piano genitoriale e coordinazione genitoriale)* - Nei procedimenti relativi ai minori, nei casi di disaccordo in cui la mediazione familiare sia stata rifiutata o sia fallita, il giudice invita le parti a redigere un Piano genitoriale, congiunto o disgiunto, che riporta il regime di vita precedente dei figli e dettaglia le regole della loro futura gestione, con l'eventuale ausilio di un operatore specializzato, denominato coordinatore genitoriale, scelto dal giudice o dalle parti stesse nell'ambito degli esperti nella mediazione di coppie ad elevata conflittualità. Se il tentativo non riesce il giudice detta le relative regole, con o senza l'ausilio del coordinatore, e può assegnare al coordinatore, con il consenso delle parti, il compito di coordinare la responsabilità genitoriale per un determinato periodo di tempo, curando l'osservanza delle regole e l'attuazione del piano. Il giudice può anche attribuire al coordinatore il potere di assumere decisioni di secondario rilievo limitatamente a specifici ambiti. Il coordinatore genitoriale trasmette al giudice gli esiti della coordinazione, nonché ogni richiesta di modifica del provvedimento iniziale, sua o delle parti ».

Commento:

Con l'introduzione dell'art. 473-bis.26, il diritto italiano formalizza un'altra invenzione tossica di matrice neutrale solo in apparenza, che affonda le radici nella patologizzazione della conflittualità e nell'ossessione per la bigenitorialità a ogni costo: la figura del coordinatore genitoriale. Un soggetto "specializzato" che, nei fatti, sostituisce la funzione giudiziaria con poteri concreti di indirizzo e controllo sulla vita quotidiana di genitori (spesso madri) e figli.

Il tutto parte da un Piano genitoriale – che può essere congiunto o disgiunto, e che dovrebbe ricostruire il "regime di vita precedente". Ma cosa significa davvero questa espressione? Che bisogna normalizzare ciò che è stato? Anche quando quel regime era fatto di squilibri, sopraffazioni, assenze, violenze psicologiche o economiche? Il diritto ancora una volta cristallizza la realtà patriarcale della famiglia tradizionale come modello di riferimento, da cui non si può mai realmente uscire.

Il giudice, si dice, "invita le parti" a costruire questo Piano con l'aiuto di un coordinatore, scelto "tra gli esperti nella mediazione di coppie ad elevata conflittualità". Ma in realtà non c'è nulla di volontario: se non c'è accordo, il giudice può imporre le regole, anche con l'ausilio del coordinatore, e può assegnargli il potere di "assumere decisioni di secondario rilievo". Decisioni che riguardano orari, spostamenti, attività extrascolastiche, comunicazioni tra genitori, e tutto ciò che ogni madre che ha dovuto gestire un padre manipolatore sa benissimo quanto possa diventare terreno di abuso.

Il coordinatore è un terzo senza alcuna responsabilità istituzionale, che decide al posto del giudice, non è soggetto a contraddittorio, non garantisce imparzialità, è scelto da liste spesso autoreferenziali, è retribuito privatamente, eppure ha poteri concreti e impone decisioni vincolanti.



Tutto questo avviene sotto l'egida della "collaborazione genitoriale", che in realtà serve solo a controllare e sanzionare la madre, quando si sottrae al ricatto della cooperazione forzata. La norma prevede che il coordinatore riferisca al giudice non solo gli "esiti della coordinazione", ma anche le richieste di modifica del provvedimento iniziale.

Tradotto: questo soggetto esterno, non sottoposto a formazione giuridica specifica, non imparziale, non nominato con criteri trasparenti, diventa co-autore della giurisprudenza sulla pelle dei figli. E tutto questo non è pensato per proteggere i minori, ma per ristabilire il controllo sulle madri che resistono, che difendono l'autonomia dei figli, che si rifiutano di "collaborare" con ex partner abusanti o irresponsabili. È l'ennesima manifestazione del paradigma:

"Non importa quanto sia stato violento il tuo ex: sei tu che devi mostrarti cooperativa, oppure sei tu il problema."

Art. 16.

(Modifiche all'articolo 473-bis.39 del codice di procedura civile, in materia di adozione di provvedimenti da parte del giudice)

1. All'articolo 473-bis.39, primo comma, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinnea è sostituito dal seguente: « In caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice emette provvedimenti di ripristino, restituzione o compensazione. In particolare, nel caso in cui uno dei genitori, anche se affidatario esclusivo, trasferisca la prole senza il consenso scritto dell'altro genitore o una disposizione del giudice, questi dispone il rientro immediato dei figli e il risarcimento di ogni conseguente danno, valutando tale comportamento ai fini dell'affidamento e delle sue modalità di attuazione. Il giudice inoltre può modificare d'ufficio i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente »;

b) la lettera a) è abrogata.

Art. 17.

(Modifica dell'articolo 570-bis del codice penale in materia di obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli)

1. All'articolo 570-bis del codice penale le parole: « ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero a quanti violino gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli nonché gli obblighi previsti dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 ».

Commento:

Con la nuova formulazione dell'art. 570-bis c.p., si assiste a una preoccupante dilatazione della fattispecie penale, che non si limita più a colpire l'inadempimento dell'obbligo economico (non pagare l'assegno, non contribuire alle spese ordinarie e straordinarie), ma sfuma e si estende a ogni condotta "difforme" dall'assetto previsto dal giudice in materia di affidamento condiviso.



La norma non dice più “chi non versa quanto dovuto”, ma “chi viola gli obblighi economici in materia di separazione e affidamento”, includendo quindi tutte quelle situazioni interpretabili come scostamento dai doveri derivanti dal regime di affidamento.

Questa struttura del reato rischia di inglobare ciò che oggi è già (almeno formalmente) punito dall’art. 388 c.p. — cioè la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (affidamento, diritto di visita, ecc.). In questo modo:

- si supera la logica della coattività civile e amministrativa per introdurre una piena sanzione penale a fronte di qualunque “violazione” (che può voler dire anche un ritardo, un cambio turni, un disaccordo);
- si carica penalmente il conflitto, producendo un effetto di intimidazione giudiziaria verso chi (di solito la madre) ha la responsabilità quotidiana della cura e deve gestire concretamente i figli.

In pratica, si rischia di punire penalmente il fatto di non riuscire a vivere una genitorialità “perfettamente divisa in due”, secondo l’ideologia matematica e astratta dell’affidamento condiviso.

Art. 18.

(Disposizioni finanziarie e entrata in vigore)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.